

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 maggio 2003

relativa a misure transitorie conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti di incenerimento o di coincenerimento a bassa capacità che non inceneriscono o coinceneriscono materiali a rischio specifico o carcasse che contengono tali materiali

[notificata con il numero C(2003) 1501]

(I testi in lingua inglese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/327/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, e in particolare il suo articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede una revisione completa della normativa comunitaria in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresa l'introduzione di una serie di rigorosi requisiti. Prevede inoltre l'adozione di opportune misure di transizione.
- (2) Data la natura rigorosa di tali requisiti, è necessario stabilire disposizioni transitorie per la Finlandia e il Regno Unito per lasciare all'industria un periodo di tempo sufficiente per adattarsi. Occorre inoltre sviluppare modalità alternative di raccolta, trasporto, magazzino, trattamento, lavorazione e utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale, come pure metodi di eliminazione di tali sottoprodotti.
- (3) Di conseguenza, a titolo di disposizione temporanea, occorre concedere a Finlandia e Regno Unito una deroga che consenta a tali paesi di autorizzare i rispettivi operatori a continuare ad applicare le norme nazionali relative agli impianti di incenerimento o di coincenerimento a bassa capacità che non inceneriscono o coinceneriscono materiali a rischio specifico o carcasse che contengono tali materiali.
- (4) Per prevenire eventuali rischi per la salute degli animali e per la sanità pubblica, occorre mantenere adeguati sistemi di controllo in Finlandia e Regno Unito per il periodo delle misure transitorie.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

Articolo 1

Deroga relativa agli impianti di incenerimento o di coincenerimento a bassa capacità

1. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1774/2002 e a titolo di deroga all'articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento, possono continuare a essere concesse autorizzazioni individuali, fino e non oltre al 31 dicembre 2004, ad operatori di impianti di incenerimento o di coincenerimento a bassa capacità, che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che non inceneriscono o coinceneriscono materiali a rischio specifico o carcasse che contengono tali materiali, per applicazione di dette norme nazionali da parte della Finlandia nel caso di impianti di incenerimento o di coincenerimento a bassa capacità e del Regno Unito nel caso di impianti di incenerimento a bassa capacità, a condizione che:

- a) i sottoprodotti di origine animale siano trattati e immagazzinati in modo sicuro e inceneriti o coinceneriti senza indebiti ritardi e in modo da essere risotti a ceneri asciutte;
- b) le ceneri asciutte siano adeguatamente smaltite e vengano registrate le quantità e una descrizione dei sottoprodotti di origine animale inceneriti con indicazione della data dell'incenerimento; e
- c) le norme nazionali siano applicate soltanto in locali e impianti che applicavano tali norme al 1° novembre 2002.

2. Le ceneri asciutte sono rimosse dalla camera di combustione soltanto a combustione avvenuta. Il trasporto e il magazzino intermedio delle ceneri asciutte ha luogo in contenitore chiuso per evitare dispersione nell'ambiente e assicurare uno smaltimento sicuro.

3. In caso di guasto o di condizioni operative anomale, l'operatore deve ridurre o interrompere le operazioni appena possibile fino a che queste ultime possano riprendere in condizioni normali.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

*Articolo 2***Misure di controllo**

L'autorità competente adotta le necessarie disposizioni per controllare la conformità degli operatori autorizzati di locali e impianti con le condizioni di cui all'articolo 1.

*Articolo 3***Ritiro delle approvazioni ed eliminazione del materiale non conforme alla presente decisione**

1. Le autorizzazioni individuali dell'autorità competente per gli impianti di incenerimento o di coincenerimento a bassa capacità ai quali non si applica la direttiva 2000/76/CE, e che non inceneriscono o coinceneriscono materiali a rischio specifico o carcasse che li contengono, sono immediatamente e permanentemente ritirate ad ogni operatore, locale o impianto che non rispettino le condizioni di cui alla presente decisione.

2. L'autorità competente ritira ogni autorizzazione concessa in virtù dell'articolo 1 entro e non oltre il 31 dicembre 2004.

L'autorità competente non concede un'autorizzazione finale ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 qualora sulla base delle sue ispezioni non sia soddisfatta del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento da parte dei locali e impianti di cui all'articolo 1.

3. I materiali non conformi alle prescrizioni della presente decisione sono eliminati conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

*Articolo 4***Rispetto della decisione**

La Repubblica di Finlandia e il Regno Unito adottano immediatamente le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e le rendono pubbliche. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 5***Applicabilità**

1. La presente decisione si applica dal 1° maggio 2003 al 31 dicembre 2004.

2. Essa si applica alla Repubblica di Finlandia per quanto riguarda gli impianti di incenerimento o di coincenerimento a bassa capacità.

Essa si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord quanto agli impianti di incenerimento a bassa capacità

*Articolo 6***Destinatari**

La Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione